

IL BAMBINO PROVOCA DANNI, L'INSEGNANTE NE È RESPONSABILE?

Paolo Bonanno risponde alle vostre domande: "Il docente che era presente viene coinvolto direttamente solo in caso di dolo o colpa grave nel servizio di vigilanza degli alunni"

A norma di legge
Paolo Bonanno risponde

GIUNTI Scuola
star bene a scuola

SCUOLA dell'INFANZIA

La Vita Scolastica

Un bambino, giocando, ha lanciato un sasso fuori dal recinto del giardino scolastico e ha causato un danno a un'automobile che sostava nel parcheggio adiacente.

Che tipo di responsabilità si prospetta per l'insegnante, presente in cortile ma che non ha visto come è accaduto il fatto?

F.F.

L'articolo 61 della Legge 11 luglio 1980 n. 312 disciplina la responsabilità patrimoniale del personale della scuola, e prevede, con riferimento al caso in questione, che la **responsabilità del personale** verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza sia **limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza** sugli alunni stessi.

Nei casi di accertamento di dolo o colpa grave l'amministrazione procede direttamente, attivando un'apposito procedimento presso la Corte dei conti regionale, alla **rivalsa nei confronti del docente** che aveva l'obbligo di vigilanza dell'alunno che ha provocato il danno. Nel caso in cui sia avviato un procedimento giudiziario promosso da terzi per l'accertamento della responsabilità civile, l'Amministrazione si surroga al personale che pertanto **non dovrà essere parte nel processo**.

Qualora l'Amministrazione sia condannata ad un risarcimento del danno potrà **rivalersi** in questo caso, sempre attraverso la denuncia alla Corte dei conti, nei confronti del docente, ma **sempre nei limiti del**

dolo o colpa grave che emergano dal comportamento del dipendente.

Scrivimi e chiarirò i tuoi dubbi

Avresti piacere ad avere una risposta chiara alle tue perplessità come questo insegnante? Basta scrivere una mail a vitascol@giunti.it o scuolainfanzia@giunti.it mettendo nell'oggetto "**Rubrica A Norma di Legge**" indicando la propria domanda (massimo 400 battute per essere presa in considerazione) da porre. Nel giro di alcuni giorni ti sarà data risposta [sulla mia pagina blog dedicata](#).

Il servizio, fino al 31 dicembre 2018, sarà aperto a tutti i docenti mentre dal 2019 sarà riservato agli abbonati. Assieme alla domanda, nella richiesta per mail, sarà dunque necessario inserire anche il codice di abbonamento alle riviste **La Vita Scolastica** e **Scuola dell'Infanzia**.

Onde evitare spiacevoli equivoci, porrò dei limiti relativi alle richieste sul tema della previdenza: niente calcoli individuali, ma solo chiarimenti sulla normativa pensionistica, per non creare inutili aspettative in chi segue il blog.

Commenti

Solo gli utenti registrati possono scrivere commenti.

[Entra in Giunti Scuola](#)
